

le, niente di manco cotali istanze in quei tempi diedero occasione che fosse maturamente discussa questa materia della residenza dei Titolati, e dell'obbligo loro d'amministrare i Sacramenti. Si possono vedere le lunghe e dotte considerazioni fatte su tal argomento nel sopraccitato *Cosmi*. Le ragioni da prima allegate furono tali, che persuasero il Principe essere tenuti i Titolati Veneti non solamente a soggiornar nelle loro proprie case di residenza, ma eziandio ad assistere al Piovano nella Cura e amministrazione de' Sacramenti. Quindi il C. X. in data 24 Marzo 1676, fece il seguente gravissimo Decreto.

1238) 1676, 24 Marzo, in C. X. *Abuso detestabile, contrario alle Bolle de' Sommi Pontefici, alle Costituzioni Patriarcali, e massime alla mente pia e retta del Principe espressa in più decreti anche di questo Consiglio, che mira sempre ad accrescere il culto del Signor Dio, si è da qualche tempo in qua introdotto nelle Chiese Collegiate di questa città da alcuni Titolati, che sebbene obbligati a residenza nelle Parrocchie, affine di poter come conviene ajutar i Piovani nell'amministrar i SS. Sagramenti, ed assister sempre ai divini officj; ad ogni modo col pretesto di aver altri impieghi, si sottraggono con scandolo e mormorazione universale dagli obblighi loro espressamente ingiunti, sostituendo con pregiudizio de' poveri Chierici sudditi, per lo più soggetti di poca o niuna abilità di alieno stato contro la forma delle Leggi: i quali ricevendo dai Titolati principali emolumento scarsissimo, trascurano bene spesso d'intervenire alle sacre funzioni con indecoro notabile, e con abbandono del servizio in Cit-
tà*